

5185

fr

1

18 novembre 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Dipartimento federale dell'interno DFI
3003 Bernae-mail: dag.kappes@bag.admin.ch

Indagine conoscitiva inerente alla revisione totale dell'Ordinanza sui prodotti chimici

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere le nostre osservazioni alla proposta di revisione totale dell'Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim).

La presente revisione OPChim propone l'introduzione definitiva del nuovo sistema di classificazione delle sostanze e dei prodotti chimici „Globally Harmonized System“ (GHS), proposto dall'ONU e armonizzato a livello globale. La decisione di non introdurre nella OPChim i dettagli relativi alla classificazione, etichettatura e imballaggio, ma di rimandare al relativo regolamento europeo (UE) 1272/2008, Regolamento CLP, rende obsoleti molti degli articoli della presente OPChim.

Oltre a questi adattamenti, gli Uffici federali hanno colto l'occasione per introdurre alcuni cambiamenti non direttamente legati all'introduzione del GHS. Tra questi figurano l'introduzione dei nuovi concetti di “commerciante”, “utilizzatore professionale” e “utilizzatore privato”, così come la proposta di modifiche rilevanti per le regole vigenti in materia di consegna di prodotti chimici.

1) Presa di posizione – Aspetti generali

In generale, il Consiglio di Stato saluta positivamente la proposta di revisione, segnalando tuttavia importanti perplessità in relazione ad alcune modifiche previste per la consegna di prodotti chimici pericolosi.

Da un lato, viene giudicata importante l'introduzione di una definizione chiara dei vari attori nell'ambito della consegna e dell'utilizzo di prodotti chimici e perciò lo scrivente Consiglio suggerisce di utilizzare le stesse definizioni anche in altri dispositivi come l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici, ORRPChim, attualmente in revisione.

D'altra parte, si ritiene fondamentale segnalare che l'eccezione prevista nella presente revisione totale dell'OPChim, relativa alla limitazione del libero servizio e all'esenzione dalla necessità di possedere competenze tecniche per la vendita di alcuni prodotti, rappresentano un allentamento delle prescrizioni che potrebbero comportare un notevole aumento del rischio. Gli alleggerimenti proposti riguardano in particolare prodotti corrosivi e per l'autodifesa - spray al pepe. Dalle statistiche del centro tossicologico Svizzero le bruciature dovute a prodotti corrosivi sono tra le principali cause di incidenti legati ai prodotti chimici, peraltro in aumento. L'attualità riporta inoltre regolarmente di eventi negativi legati direttamente o indirettamente all'abuso di spray al pepe. La proposta di allentare le regole per la consegna dei prodotti appartenenti a queste due categorie è poco comprensibile.

Al contrario, le prescrizioni per la vendita di alcune tipologie problematiche di prodotti andrebbero inasprite. La presente revisione totale dell'Ordinanza offre la possibilità di includere nei prodotti chimici appartenenti del Gruppo 2, definiti all'allegato 5, anche i fitosanitari e i biocidi classificati come molto tossici per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, indipendentemente dalla capacità del contenitore. Anche piccole quantità di questi prodotti, se gestite male, possono causare notevoli danni all'ambiente. L'esclusione al libero servizio di questi prodotti è ampiamente giustificata da queste considerazioni e l'introduzione di una consulenza attiva al momento della consegna rappresenta uno strumento che potrebbe portare notevoli benefici all'ambiente e aumentare la sensibilizzazione degli utilizzatori. L'opportunità di inserire questo vincolo nell'OPChim piuttosto che nell'Ordinanza sui biocidi rispettivamente sui prodotti fitosanitari rimane aperta.

Sempre in linea generale, si segnala che nella proposta di revisione viene utilizzato ancora il termine "preparato" mentre sarebbe auspicabile, visti i rimandi al regolamento CLP in maniera quasi integrale, adattare la terminologia e impiegare la definizione di "miscela". Analogamente, la versione in italiano dell'OPChim riporta il termine di "conoscenze specifiche" mentre l'Ordinanza dipartimentale che regola tali conoscenze utilizza l'espressione "competenze specifiche". Considerando che il termine "conoscenze specifiche" viene utilizzato anche in contesti differenti e per uniformità con le altre versioni linguistiche, si suggerisce di sostituire sia nella OPChim che nell'Ordinanza dipartimentale i due termini non congruenti con "conoscenze tecniche".

2) Presa di posizione – Aspetti specifici

In considerazione degli aspetti generali e per praticità, vengono elencate di seguito le osservazioni a singoli articoli con le relative proposte di modifica.

Articolo 2 Definizioni

Osservazione Riteniamo importante l'introduzione in particolare della definizione di utilizzatore professionale e di utilizzatore privato.

Proposta Inserire una definizione di "miscela" che riprenda il significato di "preparato" dalla Legge sui prodotti chimici in modo che questo termine possa essere poi usato coerentemente in tutto l'impianto legislativo.

Motivazione: In armonia con la legislazione Europea di riferimento, ci si riferisca alle miscele di sostanze non più con il termine "preparato" ma con quello di "miscela". D'altro canto le „sostanze“ e le „miscele“ sono il fulcro della regolamentazione europea contenuta nel regolamento CLP che si intende, con questa revisione totale, riprendere in maniera quasi completa.

Articolo 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza

Osservazione La consegna delle schede di dati di sicurezza ai commercianti era finora ambigua in quanto molti di loro non si riconoscono come utilizzatori professionali. L'introduzione in modo esplicito dell'obbligo di consegna anche a questa categoria è quindi un passo importante.

Articolo 48 Sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio

Proposta Adeguamento dell'articolo 48:

Il fabbricante deve comunicare all'organo di notifica le sostanze e i preparati menzionati nell'articolo 19, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, *al più tardi alla prima consegna a terzi o al primo impiego professionale o commerciale.*

Motivazione I prodotti in commercio e in utilizzo devono essere annunciati nel registro federale dei prodotti inserendo i dati relativi alle loro caratteristiche e composizione. Questo registro serve in prima linea al centro tossicologico per dare informazioni d'emergenza in caso di intossicazione e in secondo luogo agli Uffici federali per la valutazione del rischio legato agli stessi.

Al fine di garantire la reperibilità di informazioni per il centro tossicologico, i dati devono essere disponibili fin dal momento dell'apparizione sul mercato di un prodotto o in concomitanza con la sua prima utilizzazione.

Questo adeguamento non rappresenta un maggior onere per le ditte che devono comunque disporre dei dati richiesti nell'ambito del controllo autonomo, prima dell'immissione sul mercato.

Articolo 55 Rispetto delle indicazioni del fabbricante

Proposta Aggiunta al cpv. 2:

² Le informazioni che figurano sull'imballaggio, *sull'etichetta* e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate.

Motivazione: L'articolo 31 del regolamento CLP prescrive in prima istanza che le informazioni relative alla sostanza o al preparato siano riportate sull'etichetta. Solo in casi particolari queste possono essere riportate esclusivamente sull'imballaggio. È quindi importante menzionare anche il rispetto di quanto riportato in etichetta.

Articolo 57 Custodia

Proposta 1: Aggiunta al cpv. 1:

¹ ... che figurano sull'imballaggio, *sull'etichetta* e sulla scheda di dati di sicurezza ...

Motivazione: Vedi proposta articolo 55

Articolo 63 Esclusione della vendita a libero servizio

Proposta Eliminazione della lett. B nel cpv. 2.

Motivazione Decliniamo fermamente l'eccezione all'esclusione dal libero servizio di sostanze e preparati del gruppo 2 per cui è garantito che alla fornitura sono osservati gli obblighi secondo l'art. 65 cpv. 2.

Lo scopo principale dell'esclusione dal libero servizio è quello di assicurare una consulenza competente alla consegna di tali prodotti. Disgiungere queste due azioni significa di fatto rendere inefficace e inapplicabile tutto il dispositivo con una significativa riduzione del livello di protezione.

L'esperienza dal controllo di mercato mostra infatti che l'esclusione dal libero servizio è una misura facile ed efficiente da implementare. Al contrario la consulenza è spesso carente o incompleta. L'eccezione suggerita nella revisione annulla di fatto l'unico ostacolo all'accesso ai prodotti del gruppo 2 anche di minorenni e di persone non in grado di gestire questo genere di prodotti.

È altamente irrealistico che le informazioni relative alle misure di sicurezza e sul corretto smaltimento, come preventivato nel rapporto esplicativo, vengano date durante il pagamento dal personale alla cassa. Nel vademekum sulle conoscenze tecniche per la consegna di prodotti particolarmente pericolosi l'Ufficio federale della sanità pubblica sancisce la necessità di una consulenza competente. Questa esigenza non può sicuramente essere adempiuta alle casse dei grandi magazzini.

Infine l'esposizione di prodotti del gruppo 2 su scaffali al libero servizio è in contraddizione con quanto decretato nell'art. 62 cpv. 2 che prevede giustamente che tali prodotti "non siano accessibili a persone non autorizzate".

Articolo 66 Conoscenze specifiche per la fornitura

Proposta 1 Adattamento della terminologia in „*conoscenze tecniche*“ per la fornitura

Motivazione Nella presente Ordinanza si parla di conoscenze specifiche ma l’Ordinanza dipartimentale che regola tali conoscenze parla di “competenza specifica”. Al fine di uniformare le due Ordinanze e di una utilizzazione coerente dei termini proponiamo di utilizzare “conoscenze tecniche” come in francese per entrambe le Ordinanze.

Proposta 2: Adattamento della terminologia del cpv. 1 lett. A:

- a. Le sostanze e i preparati del gruppo 1 a *utilizzatori professionali i quali non le immettono* sul mercato in alta forma;

Motivazione: Utilizzo coerente dei termini definiti nell’art. 2.

Proposta 2 Adattamento della formulazione del cpv. 2:

² Il DFI ~~può disciplinare disciplina~~:

Motivazione La formulazione può disciplinare è inappropriata in quanto le esigenze relative alle conoscenze tecniche non sono definite in maniera sufficientemente dettagliata nella presente Ordinanza.

Proposta 3: Aggiunta la cpv. 3:

³ Gli articoli 10 e 11 dell’Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applica per analogia.

Motivazione Ancora di più che nell’ambito di autorizzazioni per l’impiego di sostanze e prodotti, per quanto concerne le conoscenze tecniche per la consegna di sostanze e prodotti particolarmente pericolosi è fondamentale l’aggiornamento continuo. In questo senso è importante fare riferimento all’obbligo di perfezionamento in modo che chi consegna questa tipologia di prodotti sia sempre aggiornato sugli sviluppi tecnici e legislativi e possa informare correttamente gli acquirenti. Questo è ancor più importante in considerazione del fatto che a partire da giugno 2017 i prodotti dovranno essere esclusivamente etichettati con il sistema GHS. Considerando gli sviluppi della registrazione e valutazione delle sostanze a livello europeo (REACH) molti prodotti subiranno limitazioni e divieti di cui bisognerà tenere conto anche nella vendita.

Articolo 69 Sostanze e preparati destinati all’autodifesa

Proposta: Aggiunta al cpv. 1:

¹ All’utilizzazione di sostanze e preparati destinati all’autodifesa si applicano per analogia gli articoli 62, 64 capoversi 2 e 3, 65 capoversi 2 e 3, 66, 67 capoversi 3 e 4 e 68.

Motivazione La necessità di disporre di conoscenze tecniche per la vendita di prodotti legati all’autodifesa deve essere mantenuta.

Non è giustificabile una facilitazione dell’accesso a questo genere di prodotti di cui viene talvolta fatto, sia in maniera consapevole che inconsapevole, un uso inappropriato.

Articolo 91 Controllo dell'utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Proposta 1: Aggiunta al cpv. 1:

¹ Le autorità esecutive cantonali controllano se sono rispettate le disposizioni parti-colari relative all'utilizzazione (art. 55-59, e-61-67 e 69). ...

Motivazione Anche le modalità di consegna relative ai prodotti per l'autodifesa (art. 69) devono essere verificate dai Cantoni.

3) Proposta di adattamento dell'Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (SR 813.131.21)

Con lo scopo di armonizzare la terminologia, si segnala la necessità di modificare nella versione in italiano di questa Ordinanza il termine "competenza specifica" in "conoscenza tecnica".

In linea con l'esigenza di garantire efficacemente il livello di protezione attuale anche per il futuro, sarebbe auspicabile inserire esplicitamente in questa Ordinanza, per esempio all'art. 3, un obbligo di aggiornamento continuo indirizzato ai possessori delle conoscenze tecniche. In considerazione degli importanti e continui cambiamenti degli ultimi anni e alla luce delle modifiche sostanziali del sistema di etichettatura con le conseguenti ristrutturazioni degli obblighi da esso derivanti, la necessità di aggiornamento riveste, a nostro modo di vedere, un aspetto essenziale. In quest'ottica sarebbe auspicabile una frequenza compresa tra i 5 e i 10 anni.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete accordare alle nostre osservazioni, vi porgiamo i migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. :

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet